

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2247-B

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori IANNIELLO, BERNARDI, PATRIARCA,
PARISI, SALERNO, TANI, PULLI, PINTO, NIEDDU, GRASSI
BERTAZZI, GIAGU DEMARTINI, FONTANA Walter, COVELLO,
BUSSETI, IANNI e COVIELLO**

*approvato dalla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica-
zioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 22 novembre 1990*

(V. Stampato Camera n. 5309)

*modificato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e
telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 3 luglio
1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 luglio 1991*

**Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera»
e assimilati**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Norme sulla circolazione dei veicoli
«mezzi d'opera» e assimilati**

Art. 1.

1. All'articolo 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e successivamente modificato dalla legge 2 agosto 1990, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma è abrogato il numero 2);

b) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole e operatrici, quando ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo»;

c) al tredicesimo comma sono soppresse, in fine, le parole: «e di quelli di cui al primo comma, numero 2)».

2. Dopo l'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Circolazione dei mezzi d'opera). - 1. Sono «mezzi d'opera» i veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali d'impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione e mineraria e assimilati, ovvero che completano durante la marcia il ciclo produttivo di specifici materiali per le costruzioni edilizie; tali veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33. I mezzi d'opera devono essere altresì idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuoristrada.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Norme sulla circolazione dei veicoli
«mezzi d'opera» e assimilati**

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

«Art. 10-bis. - (Circolazione dei mezzi d'opera). - 1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. I veicoli di cui al comma 1, ancorchè con rimorchio o semirimorchio, sono qualificati mezzi d'opera sulla carta di circolazione in conformità alle caratteristiche tecnico-costruttive e operative stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto; non possono comunque superare i limiti di cui all'articolo 32, nonchè il peso massimo a pieno carico di 56 tonnellate.

3. La circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33 è limitata alle sole strade, o tratti di esse, non comprese negli appositi elenchi di cui al comma 4, nel rispetto della segnaletica ivi installata.

4. L'ANAS per le autostrade e le strade statali, le concessionarie autostradali per le autostrade in concessione e le regioni per le strade provinciali e comunali, redigono gli elenchi delle rispettive strade, o tratti di esse, che per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio stradale non sono idonei al transito dei veicoli indicati nel comma 3. Gli enti predetti trasmettono gli elenchi, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministro dei lavori pubblici che ne cura la pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo al conducente di accertare, prima dell'inizio del viaggio, le condizioni di percorribilità delle strade e autostrade, consultando anche telefonicamente i competenti compartimenti dell'ANAS, i quali prenderanno nota dell'avvenuto accertamento. A tali compartimenti dovrà pervenire tempestivamente, da parte degli enti preposti, comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto allo stato di transitabilità riportato negli elenchi annuali.

5. Fermo restando il disposto del sesto comma dell'articolo 10, i mezzi d'opera, per circolare, devono essere muniti di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Fermo restando il disposto del sesto comma dell'articolo 10, i mezzi d'opera devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

essere corrisposta un'ulteriore somma, ad integrazione dell'indennizzo di usura, a beneficio delle società concessionarie. Tale somma è equivalente alla tariffa applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata esclusivamente alle porte controllate manualmente.

6. I mezzi d'opera a pieno carico non possono superare le velocità di 40 e di 60 chilometri orari, rispettivamente all'interno e all'esterno dei centri abitati. Possono circolare sulle autostrade solo se la velocità stabilita dal decreto di cui al comma 2 ed indicata sulla carta di circolazione è superiore a quella minima consentita sulle autostrade.

7. Chiunque circola con un veicolo avente un carico eccedente i limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, senza avere sulla carta di circolazione l'indicazione di mezzo d'opera, ovvero senza essere in possesso della autorizzazione di cui all'articolo 10, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 58, nono comma, oltre a quella stabilita dall'articolo 121 per l'eccedenza di peso che risulterà all'atto del controllo. Il sequestro del veicolo previsto dall'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sarà mantenuto fino all'adempimento della prescrizione omessa.

8. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nel comma 1, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e con la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

9. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

d'opera deve essere corrisposta un'ulteriore somma, ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata esclusivamente alle porte controllate manualmente.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nell'articolo 33, sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

10. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 5, il conducente è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000; se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 5, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, terzo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario».

Art. 2.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per il pagamento dell'indennizzo d'usura istituito dall'articolo 10-bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le caratteristiche del contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo d'usura e le relative norme per il rilascio.

3. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è emanato entro il 31 marzo 1991.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, in attuazione a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 10-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, emana con proprio decreto le norme per la formazione degli elenchi delle strade non percorribili

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

10. *Identico.*

Art. 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, in attuazione di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 10-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, emana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto le

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

con mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33 e per il loro aggiornamento.

5. Gli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 10-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici, in sede di prima applicazione della presente legge, entro il 31 marzo 1991.

Art. 3.

1. I proventi dell'indennizzo di usura di cui al comma 5 dell'articolo 10-bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono assegnate in ragione, rispettivamente, di tre decimi dei proventi stessi all'ANAS per interventi sulle strade statali e di sette decimi alle Amministrazioni regionali per interventi sulle strade provinciali e comunali.

3. Le somme da versare a ciascuna Amministrazione regionale sono determinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base della estensione della rete viaria transitabile con mezzi d'opera esistente nella regione.

4. Le somme di cui al comma 3 sono assegnate da ciascuna Regione alle province e ai comuni in misura proporzionale all'estensione delle rispettive tratte transitabili con mezzi d'opera.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

norme per la formazione degli elenchi delle strade non percorribili con mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33 e per il loro aggiornamento.

5. Gli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 10-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici, in sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 5 dell'articolo 10-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

1. Le norme di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia dal 1° luglio 1991. Fino a tale data resta in vigore la normativa vigente.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.